

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(TREMELLONI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro della Marina Mercantile**

(NATALI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 OTTOBRE 1966

Norme temporanee per l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo di alcuni ruoli speciali della Marina militare

ONOREVOLI SENATORI. — In conseguenza della esistente situazione deficitaria dei ruoli speciali della Marina militare, rispetto agli organici stabiliti dalle leggi 14 novembre 1962, n. 1591, e 18 febbraio 1963, n. 165, i tenenti di vascello del ruolo speciale del Corpo di stato maggiore e i capitani dei ruoli speciali dei Corpi delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto conseguirebbero l'avanzamento con notevole anticipo rispetto ai tempi medi (10 anni) che occorrerebbero se gli organici fossero completi. Tale situazione anormale provocherebbe seri inconvenienti non solo dal punto di vista formativo e dell'impiego, ma anche per la sperequazione nei riguardi di pari grado dei corrispondenti ruoli normali, per i quali l'avanzamento conserva il ritmo previsto dalla legge.

Per porre rimedio ai cennati inconvenienti si ravvisa la necessità di emanare talune norme a carattere temporaneo atte ad eliminare il più sollecitamente possibile l'attuale situazione di squilibrio.

A tal fine è stato predisposto l'unito disegno di legge con il quale si stabilisce, all'articolo 1, che i tenenti di vascello e i capitani dei ruoli speciali sopra indicati, per essere iscritti nelle aliquote di ruolo ai fini dell'avanzamento, devono aver compiuto almeno sei anni di permanenza nel grado. Tale norma che avrà effetto fino alla completa copertura degli organici dei gradi in questione non sarà applicata nei confronti degli ufficiali che alla data di entrata in vigore delle norme stesse siano stati già compresi nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento.

Allo scopo poi di accelerare il completamento dell'organico di tutti i gradi dei ruoli cui il provvedimento si riferisce, viene stabilito, all'articolo 2, che per la nomina a ufficiale subalterno sono considerate utili anche le vacanze esistenti nei gradi di capitano di corvetta e di maggiore, limitando in conseguenza, per tali ruoli, gli eventuali richiami o trattenimenti in servizio di ufficiali dell'ausiliaria al numero di ufficiali corrispondente alle vacanze non utilizzate per la nomina suddetta.

Infine, all'articolo 3, si stabilisce che per i ruoli maggiormente deficitari (ruolo spe-

ciale del Corpo delle armi navali e ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto) non venga applicata, per il periodo strettamente necessario, la disposizione dell'articolo 47 della legge di avanzamento secondo cui le promozioni stabilite dalla tabella che non siano effettuate in un anno sono portate in aumento al numero di promozioni da conferire nell'anno successivo.

Sul provvedimento, che non comporta alcun onere per il bilancio dello Stato, si è pronunciato favorevolmente il Consiglio superiore delle Forze armate.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Fino alla completa copertura dei posti di organico stabiliti per i rispettivi gradi, i tenenti di vascello del ruolo speciale del Corpo di stato maggiore e i capitani dei ruoli speciali dei Corpi delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto, per essere compresi nelle aliquote di ruolo degli ufficiali da valutare per l'avanzamento, oltre ad essere in possesso dei requisiti di imbarco e di servizio prescritti dalla tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, devono aver compiuto, entro il 31 dicembre dell'anno in cui le aliquote sono determinate, sei anni di permanenza nel grado rivestito.

La norma del precedente comma non si applica nei confronti degli ufficiali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati già compresi nelle aliquote di ruolo determinate per la formazione dei quadri di avanzamento.

Art. 2.

Nei limiti di validità delle disposizioni contenute nell'articolo 1, sono considerate utili, ai fini della nomina a ufficiale subalterno dei ruoli speciali indicati nell'articolo stesso, anche le vacanze esistenti nei gradi di capitano di corvetta e di maggiore dei rispettivi ruoli.

Nei limiti suddetti la facoltà di trattenere o richiamare in servizio ufficiali dell'ausiliaria, ai sensi del terzo comma dell'articolo 47 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, s'intende limitata, per i ruoli di cui all'articolo 1, al numero di ufficiali corrispondente alle vacanze che non siano utilizzate per la nomina ad ufficiale subalterno in applicazione del comma precedente.

Art. 3.

La norma del secondo comma dell'articolo 47 della legge 12 novembre 1955, numero 1137, non si applica per l'avanzamento dei capitani del ruolo speciale del Corpo delle armi navali fino al 31 dicembre 1967 e per l'avanzamento dei capitani del ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto fino al 31 dicembre 1966.